



CITTA' DI BRINDISI

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMU E TARI

(Art. 1, comma 1091, Legge n.145/2018)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 21/04/2023

PREMESSA

La legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato. Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **"maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento"**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuabile**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 165/01.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente dispone che *"... i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"*.

Articolo 2

Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018 e nel rispetto dei vincoli da esso definiti è istituito apposito Fondo incentivante come di seguito esplicitato.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate, riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso di riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso".
 - b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione a terzi.
 - c) il 5% di quanto riscosso a seguito delle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
4. Resta inteso che l'ammontare massimo annuo del fondo incentivante, di cui all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018, viene stabilito annualmente dalla Giunta/Consiglio in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e delle successive variazioni. Pertanto, qualora dall'applicazione delle percentuali sopra indicate derivasse un incentivo superiore allo stanziamento di bilancio, l'importo massimo erogabile al gruppo di lavoro sarà quello definito dalla Giunta/Consiglio attraverso il Bilancio di previsione e delle successive variazioni.

Art. 3

Condizioni

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al D. Lgs. n.267/2000.

Art. 4

Compenso incentivante - Soggetti destinatari

1. Ai soli fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi", il personale assegnato all'Ufficio Ragioneria, parte Entrata, e il personale addetto all'Ufficio Tributi, oltre al Dirigente del Servizio.

Art. 5

Costituzione e quantificazione del fondo incentivante.

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett c) del CCNL 21.05.2018, nella misura del 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente. L'ulteriore 0,5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.
2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio in favore del personale di cui all'art.4.

Art. 6

Formazione del gruppo di lavoro

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, è individuato un gruppo di lavoro con Determinazione del Dirigente di Servizio.
2. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
3. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato del Comune, che prestano la loro attività nel settore finanziario, purchè in possesso di un contratto lavoro di durata almeno semestrale, nonché eventualmente dipendenti anche di altri uffici del Comune solo in ragione di specifiche funzioni svolte e preventivamente individuate nella Determinazione del Dirigente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del servizio tributi, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro interno all'ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

Art. 7

Ripartizione del compenso incentivante

1. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:

- Dipendenti individuati nel Gruppo di Lavoro direttamente coinvolti nelle attività 90%
 - Dirigente Servizio Tributi 10%.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale non dirigente individuato nel gruppo di lavoro nell'ambito dei seguenti limiti:
- Responsabile del tributo 25 %
 - Dipendenti ufficio tributi che curano l'istruttoria 50 %
 - Altro personale di supporto alle attività 15 %

Art. 8

Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Dirigente del Servizio Tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine redige la relazione in ordine alle risultanze dell'attività di accertamento IMU e TARI e anche la rimette all'Organismo Indipendente di Valutazione o Nucleo di Valutazione che ne valuterà il contenuto nell'ambito della performance del dirigente.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiranno economia di bilancio.

Art.9

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno, a qualsiasi titolo, al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Al personale (dirigenziale e non dirigenziale) beneficiario nell'anno di riferimento di somme scaturenti da tale attività correlata a specifica disposizione di legge, sono ridotti gli emolumenti per la produttività e l'indennità di risultato, nella misura percentuale stabilita dal contratto decentrato di tempo in tempo vigente.
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 10.

Art.10

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato all'art.5, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 9.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
4. Nel caso in cui non siano rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. n.267/2000, il fondo non potrà essere utilizzato e le somme costituiranno economia di bilancio.

Art.11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le attività poste in essere dall'ufficio tributi, così come definito all'art. 4 e 6 del Regolamento, nell'anno 2021 restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti nel rispetto della normativa in materia di approvazione dei documenti contabili.